

8

P E R

LA DUCHESSA DELLE PESCHE

D. ANGELA MARIA PISANELLI:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607

DAntonio Macedonio ; ed il Marchese di Montagano hanno reclamato contra una sentenza promulgata dal S. C. agli 11 di settembre del 1776 , la quale assolvette la Duchessa delle Pesche dal credito , che essi avean dimandato , e li condannò quali temerarj litiganti a rifarla delle spese della lite . Io difendendo la Duchessa in questo secondo giudizio , farò vedere la saldezza , la gravità , la ragionatezza della sentenza , la quale deve perciò essere confermata . Per far la qual cosa narrerò , qual fosse stato il primo giudizio , a quali fondamenti appoggiato , e che siesi fatto nel secondo .

*Primo giudizio introdotto da D. Antonio
Macedonio.*

D. Antonio Macedonio, l'anno 1749, dimandò nel S. C. il pagamento di 825 ducati di capitale, e di 6868 ducati di terze decorse, che gli doveva il Duca delle Pesche D. Federigo Pisanelli per resto di maggior somma: e dimandò benanche, che per tal credito gli si desse l'assistenza sul feudo di Carpinone, che da' Pisanelli era passato per vendita al Barone D. Gennaro di Rifi (1).

Al preteso suo credito dava li seguenti natali. Lelio di Alessandro, e Lucrezia Macedonio sua moglie eran creditori di D. Alvaro e di D. Antonio della Quadra suo figlio nella somma di ducati 1500, colle sue annualità fin dall'anno 1621, il qual credito aveva l'ipoteca su de' beni de' debitori. D. Antonio, uno de' debitori, acquistò per eredità pervenutagli posteriormente a tal tempo, il feudo di Carpinone, lo quale vendette poi, l'anno 1633, a Giulio Cesare di Regina Duca delle Pesche, e tra il prezzo delegò il compratore a pagarne tal debito. Quindi il Pisanelli, qual erede di Giulio Cesare, divenne debitore del restante debito o in virtù dell'ipoteca data a' creditori su de' beni di Carpinone, ovvero in virtù della delegazione (2).

Pendente questo giudizio, comparve il Marchese di Montagano D. Giuseppe Vespoli, il quale dedusse, che.

(1) *Fol. 1. 46. 48. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Fol. 1. 46. 48. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

che tal credito apparteneva intieramente a se', in esclusione del Macedonio (3). Ma poi, comunicate vicendevolmente le ragioni loro [4], restarono ambedue a far da attori nel giudizio.

Eccezioni opposte da' Pisanelli.

D. Federigo Pisanelli da una parte (5), ed i due curatori successivamente dati al fedecommesso ordinato da Vincenza di Regina figlia di Giulio Cesare [6], ed in ultimo luogo l' actual Duchessa delle Pesche D. Angela Maria Pisanelli, che al fratello D. Federigo succedette [7], opposero al preteso credito le seguenti solidissime eccezioni. I. Gli attori non hanno credito contra la casa Pisanelli, e conseguentemente non hanno azione da chiamarla in giudizio. II. Il preteso debitor convenuto non ha obbligazione verso degli attori. III. Il preteso debitor convenuto non ha debito, perchè ha soddisfatto l' intiero prezzo del feudo di Carpinone.

(3) *Fol. 76. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(4) *Fol. 109. ad 111. II. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(5) *Fol. 58. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(6) *Fol. 101. ad 104. & fol. 234. ad 239. II. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(7) *Fol. 215. II. Vol. D. Antonii Macedonio.*

Dimostrazione delle eccezioni: e prima della mancanza dell'ipoteca.

Dimostravano li Pisanelli la solidità delle opposte eccezioni per forza di limpidi ed incontrastati fatti e verità. E prima dimostravano la mancanza del credito e dell'azione nelle persone degli attori, in questo modo. Il feudo di Carpinone era di Zenobia Cicinelli, la quale scrisse nel testamento due eredi. L'erede nel feudale fu D. Antonio della Quadra, e l'erede universale ne' beni burgenfatici fu D. Fabio Cicinelli. Anzi, non contenta di aver fatto erede il Cicinelli in tutto il burgenfatico, per beneficiarlo ulteriormente, gravò l'erede del feudale a pagargli altre quantità [8]. Il Quadra offeso da questa disposizione, attaccò il testamento per mille vie, e giunse fino ad accusarlo di supposizione e di falsità. Il S. C. non volle proferir sentenza in questa stizzosa ed accanita lite fra congiunti, ed ordinò, che restasse compromessa nello stesso S. C., cosa, che in que' tempi si costumava. Furono destinati arbitri tre gravissimi e dotti consiglieri della stessa ruota, ove era stata introdotta la causa, cioè Marcello Marciano, Gianfrancesco Sanfelice, e Scipione Rovito. Si fece intanto un apprezzamento distintissimo de' feudali, e de' burgenfatici di Carpinone, e da questo apprezzamento fatto colle maggiori solennità,

ed

(8) La somma di questo testamento è rapportata da Scipione Rovito nella celebre sua decisione XCV.

ed intese pienamente le parti, risultò, che il valore di tutti i beni burgenfatici del feudo era di ducati 5600 [9].

Al preceduto apprezzamento seguì il lodo pubblicato a' 25 di marzo del 1625 [10]. Fu il lodo seguace del testamento. Gli arbitri diedero tutto il burgenfatico al Cicinelli, a cui era dovuto in virtù della qualità ereditaria universale del burgenfatico. Ma estimarono, che il Cicinelli dovesse vendere il burgenfatico al Quadra per lo stesso prezzo di ducati 5600, quanto valeva, ed era stato solennemente apprezzato. Tanto è scritto nel lodo, le cui parole son queste: *declaramus & arbitramur, Fabium Cicinellum, pro executione laudi prædicti teneri eidem D. Antonio vendere tam territorium prædictum burgenfaticum Sancti Marci, quam omnia alia territoria & bona stabilia burgenfatica contenta in appretio prædicto, pro eodem pretio, quo appretiatæ fuerunt, ducatorum quinque mille & sexcentum, infra annos septem decurrendos a die promulgationis præsentis nostri laudi. Quibus ducatis quinquemille & sexcentum solutis, consignetur possessio bonorum prædictorum dicto D. Antonio. Elapsis vero dictis annis septem, & non facta solutione quantitatis prædictæ, Fabius Cicinellus non teneatur amplius vendere bona prædicta eidem D. Antonio* (11).

A 4

Que-

(9) Fol. 359. ad 365. proc. patrim. D. Antoni de Quadra.

(10) Fol. 366. ad 369. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

(11) Fol. 367. a t. lit. M. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

Questo lodo è irrefragabile testimonio , che tutti i burgenfatici eran del Cicinelli colla qualità di erede universale . Si aggiunga un'altra testimonianza somministrataci dalla decisione del Rovito , in cui è scritto così : *D. Antonius Quadra , nepos ex sorore , fuit declaratus heres universalis in feudalibus : Fabius vero Cicinellus , tamquam consanguineus , & de eadem familia testatrix , fuit declaratus heres universalis in burgenfaticis ; cum onere utriusque contribuendi in omnibus debitis pro rata bonorum* (12) . Ed ecco una dimostrazione piena , compiuta , incontrastabile , che tutti i burgenfatici eran di D. Fabio Cicinelli .

Gli litiganti accettarono il lodo con pubblico e solenne strumento de' 2 di luglio del 1625 (13) . Per effetto di questa accettazione fu riconosciuto il Cicinelli dal Quadra per padrone di tutti i burgenfatici col titolo che ne avea acquistato dal testamento . Ma nel tempo stesso egli vendette al Quadra il burgenfatico per lo stesso prezzo di ducati 5600 : *pro pretio ducatorum quinquemille sexcentum : juxta liquidationem factam in dicto laudo , satisfaciendorum ut infra* (14) . E non essendo stato prontamente pagato del prezzo , convennero per patto espresso , non solo che i burgenfatici restassero , come restarono allogettiti ad una specialissima ipoteca in favor del venditore , convenuta ed espressa colle più efficaci e significanti ed operative formole , ma che

(12) *Décif. XCV. num. XIX.*

(13) *Fol. 370. ad 373. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.*

(14) *Fol. 371. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.*

che non dovesse seguire la traslazione del dominio, se non pagato il denaro. Ecco le parole dello strumento: & fuit conventum, quod dictum territorium (cioè il territorio di San Marco) omniaque prædicta bona, ut supra vendita, cum eorum integro statu, semper, & omni futuro tempore veniant, ac perpetuo remaneant, intelligantur, & sint specialiter & signanter sub speciali obligatione, pignore, & hypotheca obligata & hypothecata, prout illa omnia prædictus D. Alvarus, quo supra nomine (cioè a nome di D. Antonio assente, per cui e con cui mandato intervenne nello strumento) in specie obligavit & hypothecavit dicto Fabio, suis heredibus & successoribus pro majori sui cautela & securitate, pro defensione & evitione infrascriptorum introituum. . . . prædicti pretii in solutum dandorum, ut infra, & pro consequitione ipsorum, dictique capitalis cum rata interesse: Tali quidem hypotheca, quæ super eis Fabius, sui que heredes & successores ex causa dictæ specialis obligationis & hypothecæ pro effectibus prædictis, semper præferantur, & prælati intelligantur quibuscumque personis & creditoribus dicti D. Antonii, etiam anterioribus & privilegiatis quocumque privilegio, etiam in corpore juris clauso, & ex causa dotis, & fisco: & hac conditione & pacto ac onere dictæ specialis obligationis & hypothecæ transferatur in dictum D. Antonium, & per eum acquiratur dominium & possessio bonorum, ut supra venditorum. Itaque huiusmodi specialis obligatio & hypotheca intelligatur & sit apposta tam ante traditionem, quam in traditione ipsa, & post traditionem Itaque dominium dictorum bonorum non intel-

telligatur translatum, nisi sequuta solutione tam predictorum ducatorum quinquemille sexcentum, quam aliorum ducatorum quinquemille ducentum, in quibus dictus Fabius remansit creditor pro causa contenta in hujusmodi instrumento (15).

Intorno alla quale ritenzion di dominio ci conviene rispondere in questo luogo ad una opposizione. Avendo l'avvocato degli attori toccato in ruota questo punto, quando, il giorno 20 dello spirante giugno, parlò egli la causa, fece opera di mettere in dubbio questa dottrina legale, cioè, che possa il padrone vender sua roba, e ritenerne il dominio fino a che il compratore gli paghi il prezzo. A me pare il contrario, e quello che a me pare, è appoggiato a più luoghi di legge. In una legge di Pomponio è scritto così: *quod vendidi, non aliter fit accipientis, quam si aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum: vel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione (16)*. Ed Ulpiano comentando lo editto, ripete la stessa sentenza in due luoghi. L'uno è questo: *res vendita non alias desinunt esse mea, quamvis vendidero, nisi ære soluto, vel fidejussore dato, vel alias satisfacto (17)*. L'altro è tale: *venditor enim, quasi pignus, retinere potest eam rem, quam vendidit (18)*. Ed avendo Giustiniano fatti inserire nel digesto questi luoghi de' Giu-

re-

(15) Fol. 372. lit. A. B. *proc. patrim. D. Antonii de Quadra.*

(16) L. 19. *D. de contrah. empt.*

(17) L. 5. §. 18. *D. de tribut. act.*

(18) L. 13. *D. de act. empt.*

reconsulti , ne diede poi nelle istitate come una
 somma , quasi colle stesse parole de' Giureconsulti :
venditæ vero res & traditæ , non aliter emptori ac-
quiruntur , quam si is venditori pretium solverit , vel
alio modo ei satisfecerit , velut expromissore , aut pi-
gnore dato (19). Tante leggi , e così nette e chiare
 pruovano evidentemente , che coloro , che furono
 gli autori ed i padri della giurisprudenza , non eb-
 ber dubbio , che potesse ritenersi il dominio , ove
 tal fosse il patto , sino al pagamento del prezzo . E
 quindi fu , che il Vinnio affermò , esser cosa costan-
 te , che in queste spezie di vendite condiziona-
 te ; restava il dominio , pendente la condizione ,
 appresso al venditore : *constat autem , eius quod sub*
conditione datur aut traditur , dominium in accipientem
non statim transire (20). Nè questa dottrina , remasta
 ne' libri della legge , ha fatta la sola e sterile oc-
 cupazione degli interpreti . Essa è passata nel foro ,
 e nel foro napoletano , ed ha ricevuto uso ed ap-
 provazione . Se ne valse il celebre Giuseppe di Ro-
 sa nella sua consultazione XXV , ove scrisse così :
dominium terræ venditæ , pendente solutione residui pre-
tii , in marchionissam empticem non transit
non obstante traditione (21) . Dalle quali cose mi veg-
 go autorizzato a sostenere , che la vendita de' bur-
 gensatici fatta dal Cicinelli al Quadra col patto
 espresso della ritenzion del dominio , pendente il
 pagamento del prezzo , avesse prodotto l' effetto di
 una vera ritenzione .

Ma

(19) *Inst. de rer. divis. §. 41.*

(20) *Comment. ad §. 41. num. 1.*

(21) *Num 12.*

Ma quando anche non fosse accaduto così, ed il dominio si fosse nell'atto stesso della vendita trasferito al Quadra, questo patto della ritenzion del dominio che avrebbe operato in quel caso? non avrebbe operato un'ipoteca privilegiatissima, efficace, solenne? dunque essendosi tral Cicinelli, e'l Quadra convenuta una speciale e privilegiata ipoteca in favor del venditore: ed essendosi a questa cautela aggiunta l'altra della ritenzion del dominio, che anche risolvendosi in ipoteca, mostra la più studiata maniera di costituire un'ipoteca, nasce da queste cose, che tutte quelle particolarità e cautele, ciascuna delle quali è sufficiente a formare l'ipoteca, concorrano unite nel caso nostro, ed abbiano in conseguenza una forza invincibile.

E' necessaria conseguenza di queste cose, anche nella ipotesi la più favorevole agli attori, che essendo passati li beni al Quadra soggetti all'ipoteca: ed assorbendo l'ipoteca l'intero prezzo e l'intera quantità de' beni, non poteva consistere su di essi, nè fermarsi altra ipoteca. Ciò che è pieno, non può riempirsi. Errano perciò gli attori, se credono, che l'ipoteca del credito, che essi dicono di rappresentare, avesse potuto in questo tempo attaccarsi su de' burgensatici di Carpinone, li quali essendo già passati occupati e coverti da antecedente ipoteca nelle mani del Quadra, non avean luogo da dare ad albergare alla novella e più tarda ipoteca.

Possedette Carpinone D. Antonio della Quadra fino al cominciare dell'anno 1633, a' 2 di marzo del qual anno lo vendette a Giulio Cesare di Regina Duca delle Pesche per 60000 ducati. Il prezzo andò in-

tie-

tieramente pagato a' creditori, tra' quali era privile-
 giatissimo Fabio Cicinelli. Pagò dunque a costui il com-
 pratore 11562 ducati, cioè 10800 dovutigli in virtù
 dello strumento del 1625, ed il dippiù per altro cre-
 dito che avea il Cicinelli contra del Quadra. E nel-
 la partita del banco de' 23 di marzo del 1633 si
 legge il pagamento fatto con questa condizione :
*fatta prima per detto Fabio a beneficio del detto D.
 Cesare e di detto Ferrante (Ferrante Capece avea
 prestato il denaro a Giulio Cesare per pagarlo al
 Cicinelli) rispettive ut infra , ampla cessione transla-
 tive , & non extinctive , di tutte le ragioni , azioni ,
 anteriorità , obbligazioni , & ipoteche , etiam speciali ,
 feudali , & privilegiate , che a detto Fabio , etiam
 come cessionario di qualsivoglia , competono , & potran-
 no competere contra detti della Quadra , & altri for-
 se obbligati , e ciascuno di essi insolidum , & sopra lo-
 ro beni qualsivoglia , etiam feudali , venduti , & che
 per altri si possedono , & sopra detta terra di Carpi-
 none , suoi corpi , e beni , & la speciale obbligazione ,
 & ipoteca privilegiata di quelli , a beneficio di detto
 Fabio contratta & riserbata in virtù di dette , &
 altre cautele , assenti , & scritture che ne apparono ;
 con menzione nell'atto del pagamento & cessione fa-
 cienda di detti ducati 11562. , esserne pervenuti co-
 me sopra , affinchè detto Giulio Cesare & detto Fer-
 rante rispettive ut infra , subentrino in luogo & gra-
 do di detto Fabio , & acquistino le sue anteriori , &
 pozieri ragioni & ipoteche , etiam speciali , feudali ,
 & privilegiate , & li detti annui ducati 864 (che
 erano le annualità del capital credito del Cicinel-
 li) ricomprandi , ne venghino , restino , s' intendino ,
 e sem-*

e sempre siano specialmente obbligati et ipotecati, con privilegio di prelazione, a tutte persone et creditori di detti della Quadra, etiam anteriori et privilegiati di qualsivoglia privilegio, etiam dotale, in corpore juris clauso, et al regio fisco, per maggior cautela cioè di detto Ferrante (22).

Avendo il Cicinelli ricevuto il danaro, cedette ampiamente e trasferì le ragioni sue, la sua ipoteca, la sua anteriorità, ed ogni altro dritto, che avea su de' beni di Carpinone, a Giulio Cesare, ponendolo in suo luogo e costituendolo procuratore in cosa propria. E questa cessione fece con pubblico strumento de' 20 di aprile del 1633, in cui si legge così: *pro quibus ducatis undecim mille quingentum septinginta duobus, receptis de propria pecunia dictorum Ducis, & Ferdinandi respective, dictus Marcellus (Marcello Maggi era il procuratore del Cicinelli) translative cessit, et renunciavit dictis Duci, et Ferdinando omnia jura, omnesque actiones, anterioritates, obligationes, et hypothecas etiam speciales, feudales, et privilegiatas dicto Fabio, etiam uti cessionario, quomodocumque competentia et competentes contra dictos della Quadra, et alios quoscumque obligatos, et super bonis quibuscumque, etiam feudaliibus, et signanter super dicta terra Carpinonis, ponens et constituens dictos Ducem, et Ferdinandum respective procuratores in rem propriam, quibus iuris liceat dicto Duci uti pro defensione et evizione* (23). Da

(22) Fol. 375. a t. lit. A. et 376. lit. B. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

(23) Fol. 374. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

Da questo fatto appare , che quella così fatta ipoteca , e tutti que' dritti , poeriorità , anteriorità , che si costituirono al venditore , non fece egli mai cessione al Quadra . Egli li cedette a Giulio Cesare , che gli pagò il denaro , per valersene su de' beni , e contra del debitore . La cessione , è ben detto da' Giuristi , che sia *quædam jurium venditio* . Per la cessione adunque sottrahendo il cessionario nel luogo del cedente , accade , che si mutino soltanto le persone , ma non le obbligazioni e le ipoteche . Quindi il cessionario acquista , pel trasferimento del cedente , tanti dritti e ragioni , quanti il cedente ne avea . Egli in sostanza occupa il luogo di quello (24) . Se son tali le cose , come tali sono , dovrà considerarsi Giulio Cesare di Regina con tali appunto e tanti dritti , quali e quanti ne avea il venditor Cicinelli : rappresenterà insomma la persona del Cicinelli . E poichè niuno ci ha , che neghi a questo una pienezza di dritti e d'ipoteca , l'effetto della quale , posti la quantità del debito , ed il valor de' beni , era di coprire e comprendere ed involvere tutti i beni , sicchè non poteva farsi luogo ad altra ipoteca ; è necessaria conseguenza di ciò , che tali , quali eran le ipoteche , e tutte le altre ragioni del Cicinelli , si fossero trasferite a Regina .

Questi chiari , netti , incontrastati fatti , che son tutti quelli che riguardano l'ipoteca , frenano ogni svolazzo di fantasia , escludono ogni libertà di opinare . Essi non solo pruovano , ma con irresistibile forza

za

(24) *De Franchis decis. 478.*

za di evidenza convincono lo intelletto; e l'accertano di questa verità, cioè che tutti i burgenfatici di Carpinone passarono dal dominio di Zenobia Cicinelli a quello di Fabio Cicinelli. E se da Fabio passarono poi a D. Antonio della Quadra, vi passarono affetti, onnosj, ed interamente coverti dall'ipoteca, la quale escludeva, rigettava, resisteva all'attaccamento d'ipoteca posteriore. Dunque in tutto il tempo, in cui non ne fu pagato il prezzo, niun'altra ipoteca vi si potette attaccare. Ed avendo al Cicinelli pagato Giulio Cesare, ed avuta da lui la cessione e traslazione de' dritti, e della ipoteca sua, segue necessariamente, che tali beni sieno passati a Giulio Cesare liberi ed esenti da qualunque altra ipoteca. Dunque tanto per questa ragione, quanto perchè il debito di D. Antonio colla Macedonio nacque in tempo, in cui D. Antonio non avea i burgenfatici di Carpinone, è chiaro, che il credito della Macedonio non acquistò mai ipoteca su di quelli.

Poichè ebbero li Pisanelli così bene e validamente ribattuta ed atterrata nel primo giudizio l'azion d'ipoteca affacciata dal Macedonio, e dal Vespoli, passarono in secondo luogo ad abbattere, e dimostrare insufficiente l'altra della delegazione, e lo fecero in questo modo.

Della delegazione.

GLi attori dicevan così. D. Antonio della Quadra, quando vendette il feudo a Giulio Cesare di Regina

si, se il compratore a tal patto adempiette. *Voi comprador del feudo*, disse il venditor D. Antonio, *vi dovete obbligare a pagarmi ducati 12150, vincolati per pagarsi a sottoscritti creditori (tra' quali fu messo Lelio di Alessandro come erede della Macedonio) purchè questi creditori designati abbiano gli assensi solennemente interposti su de' crediti loro; dummodo dicti creditores seu emptores habeant privilegia regiorum assensuum, exequuta in forma regie Cancellariae, omni sollemnitate roborata, in valida forma* (26). Questa espressa e spezial convenzione fatta tral venditore, e'l compratore, quando fosse delegazione, come non è, sarebbe delegazione condizionata: contro la forma della qual condizione nè voleva, nè poteva pagare il compratore. Formando questa condizione una legge espressa, ed un patto spezialmente dello strumento, resta a vedere soltanto, se Giulio Cesare adempi a ciò, a che era obbligato, nel qual caso restava sciolto da ogni ulteriore obbligazione.

Giulio Cesare depositò in banco, l'anno 1635, i ducati 1500 per pagarsi a Lelio di Alessandro qual erede di Lucrezia Macedonio, purchè avesse il requisito dell' assenso, come era convenuto nello strumento, secondochè appare da due partite di banco (27). Ed ecco che adempiette a ciò che dovea, e soddisfece interamente alla obbligazion sua contrat-

(26) Fol. 29. lit. A. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

(27) Fol. 158. ad 165. & fol. 186. ad 195. II. Vol. D. Antonii Macedonio.

tratta collo strumento della compra: Il creditore non avea l'assenso, sicchè mancò per lui, che non fosse pagato. Onde il danaro depositato per pagarsi ad esso, fu pagato ad altri creditori, anche in virtù di decreto di Giudice (28). Chi adempie a ciò che dee, si scioglie da ogni obbligazione. Giulio Cesare adempierle. Dunque restò sciolto dalla obbligazione contratta, ancorchè quella obbligazione si volesse caratterizzare per delegazione.

Questi due estremi, cioè che lo Alessandro, e la Macedonio non avessero acquistata ragione per ipoteca su de' beni di Carpinone, nè per la delegazione contra Giulio Cesare di Regina, furono riconosciuti da' stessi creditori, come ne fan piena pruova i lor proprj fatti, che son questi. Giulio Cesare di Regina era rimasto debitore di ducati 11138 per residuo del prezzo di Carpinone colle annualità di ducati 835. Su quest' annualità erasi fatto sequestro, l'anno 1636, ad istanza di diversi creditori de' Quadra, anteriore tra quali era il credito di Benedetto, e Francescantonio Sabia. Volle D. Antonio della Quadra, che il Sabia anterior creditore si contentasse, che dalle quantità del deposito si liberassero agli eredi dello Alessandro, e della Macedonio ducati 375 in conto del credito colla rata delle terze decorse. Il Sabia consentì con istanza presentata a' 30 di agosto dell' anno 1636 (29). In vista di tal consenso, con decreto del consigliere

B 2

Ca-

(28) Fol. 192. a t. II. Vol. D. Antonii Macedonio.

(29) Fol. 7. & 8. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

Camillo del Pezzo de' 18 di settembre dello stesso anno 1636 fu fatta la liberazione a due creditori, cioè a Vittoria di Lilla per lo suo credito, e agli eredi dello Alessandro, e della Macedonio per lo credito loro. Il decreto è tale: *alii ducati tercentum septuaginta quinque solvantur heredibus Lucretiæ Macedonio, & Loelii de Alexandro, similiter creditoribus prædicti D. Antonii, pro quarta parte eis spectante ex capitali ducatorum 1500, una cum rata tertiarum dictis heredibus ex dicto capitali debitarum, facta similiter quietatione ac retrovenditione, adimpletis etiam conditionibus in pacto de retrovendendo appositis. Verum non solvantur prædicti ducati tercentum septuaginta quinque, & rata tertiarum dictis heredibus, nisi auditis eorum creditoribus, a quibus dictus D. Antonius habuit mandatum M. C. Vicariæ ordine. Restantes vero ducati ad complementum dictorum ducatorum, 835, solvantur prædicto D. Antonio della Quadra, non obstante sequestro facto super dictis quantitibus ad instantiam retroscriptorum de Sabia (30). In conseguenza di questo decreto, fu pagata tal summa (31), e per effetto di tal pagamento, D. Gennaro di Alessandro, come erede di Lelio di Alessandro, e di Lucrezia Macedonio, con pubblico strumento de' 3 di gennaio del seguente anno 1637 fece la retrovendita e quietanza al suo debitor D. Antonio (32). Restava in quel*

(30) Fol. 9. lit. A. B. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

(31) Fol. 348. ad 350. proc. patrim. de Quadra.

(32) Fol. 34. I. vol. D. Antonii Macedonio.

quel tempo il debito del Quadra nella somma di ducati 1125, per li quali si rescisse il contratto, come nello stesso strumento si legge: *pro quibus restantibus ducatis 1125 capitalis, dicti de Quadra dederunt introscriptum instrumentum pro rescisso, & pro dicta summa contra eos insolidum fuerunt expedita literæ executoriales in dicta M. C. in banca de Ferdinando* (33).

Questi fatti, che son fatti dello stesso creditore, nascenti da scritture presentate negli atti dallo stesso attore D. Antonio Macedonio, il quale perciò non può impugnarli, ma deve riconoscerli per veri e per fonti di piena pruova contro lui, dimostrano più cose. La prima è, che D. Gennaro di Alessandro, da cui li presenti attori pretendono discendere, ebbe per vero, che il debitor suo era il Quadra, e non già Giulio Cesare. Perciò contra del Quadra direse le sue istanze, e non già contra Giulio Cesare. Ed ecco che egli vedeva chiaro, che non aveva azione contra Giulio Cesare nè per ipoteca, nè per delegazione. A ben intendere confessava, che il suo credito non aveva ipoteca sul burgenfatico di Carpinone, e non avea acquistata ragione contra di Giulio Cesare, per quella, che i suoi eredi chiamano delegazione, ma delegazione non fu. E se li presenti attori vogliono vestire la qualità ereditaria di D. Gennaro, non possono impugnare il fatto di lui, che ebbe per soli suoi debitori quei della Quadra. La seconda è, che le annualità che dovea Giulio Cesare di Regina per l'anno 1636, era-

B 3

(33) Fol. 34. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

erang ducati 835. De' quali si liberarono a Vittoria di Lilla ducati 260, ed all' Alessandro ducati 375. Avanzavan dunque 200 ducati, i quali furono liberati allo stesso debitor D. Antonio. Ora come accade, che il creditore di maggior somma permetta, che gli si paghi somma minore del suo credito, per lasciar altra somma al debitor suo? questa, che sarebbe stranezza, vien giustificata da ciò che è scritto nel decreto, in cui è scritto, che lo Alessandro doveva avere la sola quarta parte del credito, e di fatto l'intera quarta parte gli si pagò. La terza è, che pel restante debito fu resciso lo strumento contro de' Quadra, e furono spedite l'esecutoriali; ed è assai ragionevole a credere, che li creditori si fossero fatti pagare, nè noi abbiamo necessità di sapere o il come, o il quando.

A questi fatti dimostrativi, che li creditori non ebbero mai per debitor loro Giulio Cesare, se ne aggiunge un altro, ch'è questo. Essi ricorsero presso gli atti del patrimonio de' Quadra come creditori de' Quadra, e presso quel patrimonio si fecero graduare a' 7 di settembre dell'anno 1637, ove ebbero tra' creditori il XIII. luogo (34).

Tutti questi, che son fatti posteriori alla vendita di Carpinone, formano piena pruova, che per virtù di quella vendita essi non divennero creditori di Giulio Cesare, ma restarono, quali eran prima, creditori de' Quadra. Da una parte si vede, che essi fanno istanze per esser pagati da Quadra, solamente; dall'altra parte si trova, che il Quadra molestato

stato da loro, non oppone, che anzi che esso, il debitore era Giulio Cesare. Anzi tace; si confessa debitore, paga. Dunque nè ipoteca erasi acquistata su de' beni, che mentre accade tutto ciò, eran passati a Giulio Cesare, nè obbligazione avea Giulio Cesare contratta per quella voluta delegazione.

Intorno a questo punto è da osservare ancora un altro fatto, che è questo. Dall'anno 1637, nel qual tempo ebbero gli eredi dell' Alessandro, e della Maccedonio l'ultimo pagamento da' Quadra, non si veggono più nel patrimonio de' Quadra, e non si ha di loro niuna notizia. Durò il patrimonio de' Quadra fino all'anno 1711, cioè 75 anni posteriormente a quest' epoca di pagamento. Nel decorso e nella durata di questo lungo tempo Giulio Cesare di Regina, ed indi la casa Pisanelli, che gli succedette, depositavano presso gli atti del patrimonio le terze del capitale di ciascun anno, le quali dal commissario del patrimonio si liberavano a' creditori, e qualche somma agli stessi Quadra; e gli eredi de' creditori non si fanno pagare? di questo fatto può darsi solo la seguente spiegazione. I debitori dello Alessandro, e della Maccedonio eran due, cioè D. Alvaro, e D. Antonio (35). Contra questi debitori rescissero i creditori il contratto (36). Dunque è ragionevole il credere, che sieno stati pagati o da D. Antonio, o da D. Alvaro? e quest' a sod-

B 4. dis-

(35) Fol. 106. ad 113. fol. 114. ad 115. fol. 34. I. Vol. D. Antonii Maccedonio.

(36) Fol. 34. & fol. 114. e t. lit. A. I. Vol. D. Antonii Maccedonio.

disfazione non è nella obbligazione la Duchessa delle Pesche di dimostrare, appartenendo a farne la dimostrazione al patrimonio de' Quadra, che è il solo è vero debitor loro.

Se tutti gli argomenti della soddisfazione non sono precisamente di questo luogo, in cui sono stati addotti, nel quale dovea parlarsi semplicemente della delegazione, niente meno come nascenti dalle stesse scritture, di cui si è dovuto far menzione in parlando della delegazione, e come aventi con essa una certa vicinà, il filo stesso e la quasi cognazion delle cose ci hanno obbligato a quì parlarne. Passiamo dunque a vedere la terza eccezione, che fu opposta da Pisanelli al Macedonio, ed al Vespoli nel primo giudizio, la quale fu quella del pagamento dell'intero prezzo del feudo.

Pagamento del prezzo di Carpinone.

LA casa Pisanelli diceva in terzo luogo, secondo che si è narrato, che essa avea pagato l'intero prezzo del feudo di Carpinone, e dimostrava questi pagamenti nel seguente modo. Giulio Cesare di Regina comprò il feudo di Carpinone a' 2 di marzo dell'anno 1633 da D. Antonio della Quadra per 60000 ducati, i quali furon convenuti pagarli in questo modo. Ducati 25480 ne ritenne il compratore per crediti suoi, per i quali fece retrovendita di anni ducati 1860 (37). Altri ducati 432 ritenne,

(37) Fol. 27. a t. lit. X. & fol. 28. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

ne, perchè dovea pagare le annualità a' creditori del Quadra prima di percepire i frutti del feudo (38). Altri ducati 10800 dovea pagare a Fabio Cicinelli (39). Altri ducati 12150 furono destinati pagarli a diversi creditori descritti (40). E de' restanti ducati 11138 a complimento de' ducati 60000 restò debitore Giulio Cesare, per li quali promise l'annualità di ducati 835 (41).

Tutti questi esiti e pagamenti, secondo che eran convenuti collo strumento, furon fatti da Giulio Cesare (42). Il quale andò seguentemente pagando il restante suo debito, il complimento del quale fu poi pagato negli anni 1691, 1705, 1711, da' suoi eredi: e l'ultimi pagamenti furon fatti poi, l'anno 1637 dal patrimonio del Duca delle Pesce D. Niccola Pisanelli. Questo fatto, cioè questo pagamento dell'intero debito, e dell'intero prezzo del feudo, è un fatto costantissimo, e forma una verità approvata, e riconosciuta dagli stessi attori. Ed eccone la dimostrazione. Essi in quel primo giudizio aveano, per voglia di litigare, messo in dubbio, o fingeano d'ignorare l'intero pagamento del prezzo fatto

(38) *Fol. 28. a t. lit. Z. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(39) *Fol. 28. a t. lit. X. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(40) *Fol. 28. a t. lit. A. B. & fol. 29. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(41) *Fol. 30. lit. C. & a t. I. Vol. D. Antonii Macedonio.*

(42) *Fol. 257. ad 262. ast. sequ. reclamat.*

to dalla casa delle Pesche. Dunque in un appuramento di fatti dell'anno 1767, che in questa causa si fece, si liquidò, e si accertò tra le parti, che da casa Pisanelli avea pagato l'intero prezzo del feudo. Questa liquidazione ed appuramento nacque da' documenti de' pagamenti esistenti ne' processi della causa, e dalla scienza del fatto, che dalla lettura de' processi si raccoglie: documenti che furono accettati dagli stessi attori, e quindi sull'appoggio di essi restò conchiuso, che li Pisanelli avean pagato l'intero lor debito; onde ne' numeri XXXII. e XXXIV. dell'appuramento, restò di consenso delle parti accertata questa soddisfazione (43). Questo appuramento ebbe l'appoggio de' fatti. Pietro Sorrentino scrivano del patrimonio del Duca delle Pesche D. Niccola Pisanelli, in una fede data fuori l'anno 1756 testimoniò, che dagli atti di quel patrimonio appariva fatto l'ultimo saldo e pagamento, e soddisfatto intieramente tutto il prezzo di Carpinone negli anni 1706, 1711, e 1737 (44).

Qual maggior prova adunque dell'intera soddisfazione? Lo strumento del 1691, di cui si fa menzione in questa fede, assicura tutti i pagamenti precedenti a tal tempo. Gli atti del patrimonio dimostrano i seguenti. Dunque la casa delle Pesche ha interamente pagato. E la scienza di questa soddisfazione non si poteva dagli attori nè negare, nè impugnare.

(43) Fol. 225. a t. & 226. a t. II. Vol. D. Antonii Macedonio.

(44) Fol. 199. ad 200. II. Vol. D. Antonii Macedonio.

gnare. Non si poteva negare, perchè esisteva ne' processi; perchè erasi col loro procuratore appurata, il quale è la persona che legitima gli atti. Non si poteva impugnare, perchè quello appuramento di fatti sottoscritto dal procurator loro, e dal procurator de' Pisanelli in ciascun foglio, era stato poi dal solo procurator loro presentato in giudizio (45). Ed essendo vero e ricevuto, che la scrittura operò pienamente e faccia fede contra colui che la produce, era assai piana, e facile la conseguenza, che essa dovea produrre effetto pienissimo contra degli attori. E questa scrittura da lor presentata operava, che essi non potean più gavillare contra l'intero pagamento del prezzo, anzi doveano per contrario averlo come cosa certa, come cosa indubitata, come cosa sacrosanta.

Ed ecco, che la casa Pisanelli soddisfece nel primo giudizio a tutto ciò che dovea, dimostrando vane, insufficienti, strane le tre azioni promosse, cioè quella dell'ipoteca, l'altra della delegazione, e la terza della non intera soddisfazione del prezzo: in contraddizione delle quali fece vedere, che l'ipoteca non erasi mai acquistata da' pretesi creditori, nè radicata su de' beni di Carpinone: che alla delegazione erasi da Giulio Cesare adempito, e se essa non ebbe lo effetto, non lo ebbe per mancanza, e per colpa delli stessi creditori Lelio di Alessandro, e Lucrezia Macedonio: che la casa Pisanelli aveva interamente pagato il prezzo del feudo di Carpinone.

Qua-

Quando gli attori si videro ridotti in questo deplorabile stato, temendo le giuste, ma funeste conseguenze del giudizio, ricorsero a gavilli, ed a sofismi disperati e puerili. Impresero quindi a dire, che Giulio Cesare non avea dritto a ritenere l'intera somma che ritenne, come quella che nascendo da diversi suoi crediti contenuti in diversi strumenti, alcuni di tali strumenti non eran forniti di assenso; dunque, dicevano, se per alcuni crediti Giulio Cesare non aveva assenso, la natura di tali crediti era la stessa di quella del credito dello Alessandro, e della Macedonio, che similmente è sfor- nito di assenso. Dunque, ripigliavano, tra' crediti della stessa natura, perchè pagarne uno più tosto, che un altro?

A questo, che si promoveva da essi come dubbio, ma dubbio non è, davano li Pisanelli molte risposte.

Prima risposta.

LA prima era questa. Nello strumento della vendita del fondo si confessa dal venditore e debitor D. Antonio, che tutti i crediti di Giulio Cesare erano forniti di assenso: eccone le parole: *questi crediti sono stati contratti mediantibus subscriptis cautelis rogatis manu infrascriptorum Notariorum, subscriptis diebus, regio assensu vallatis* (46). Un' asseriva solenne, una confessione giurata fatta dallo stesso.

(46) Fol. 27. a. t. lit. X. I. Vol. D. Antonii Macedonio.

stesso debitore contra di se, di un fatto, che chi lo asseriva dovea sapere, fa pruova pienissima, contro alla quale più efficace e più dimostrativa pruova non si è potuto addurre dagli attori.

Seconda risposta.

GLi attori volevan provare la mancanza degli assenti a due degli strumenti de' crediti di Giulio Cesare di Regina per una fede di D. Antonio Galise archivario della real Cancelleria fatta a' 12 di settembre del 1772, la quale è questa: *certifico io sottoscritto, qualmente essendo stato richiesto di rinvenire nell'archivio della real Cancelleria di mio carico due reali assenti su due istrumenti di vendita di annue entrate fatte da D. Antonio, e D. Alvaro della Quadra a beneficio di D. Giulio Cesare di Regina, uno de' 28 settembre 1626 per capitale di ducati 300, e l'altro de' 3 ottobre 1630 per capitale di ducati 3000. Sin ora riferisce la richiesta che ebbe. Ora segue quello che esso certifica: avendo perciò fatte le dovute diligenze, tanto negli registri dell'assenti, quanto in quelli di suggelli dal mese di settembre 1629 per tutto il 1631 non l'ho ritrovati nè registrati, nè suggellati (47).* Ora questa fede niente prova. Chi dice di non aver trovato, non dice che quello che non ha trovato, non esistette. Che manchi un registro dopo 140 anni, non induce pruova, che 140 anni addietro quel
re-

(47) Fol. 232. II. vol. D. Antonii Macedonio.

registro non esisteva, e col disperso registro, si disperdettero altresì il notamento dell'assenso.

Dippiù da una fede di D. Giuseppe Vallé regio perceptor e conservatore de' libri del real suggello dell'abolito Collateral Consiglio appare, che il libro dell'anno 1630 non esiste, ma esiste sibbene quello del 1631, ove sotto il dì 4 aprile è notato così: *assenso all' obbligazione de' feudali di D. Alvaro, e D. Antonio della Quadra padre, e figlio in beneficio di D. Cesare di Regina per annui ducati 300 per prezzo di ducati 3000* (48). Da ciò segue, che la fede del Galife è fatta con pochissima cura, anzi con molta negligenza, e che perciò non meriti attenzione. Segue ancora, che i crediti di Giulio Cesare aveano l'assenso: e noi non possiam negare che l'avevessero, quando lo stesso debitore confessò che l'avevato.

Terza risposta.

MA non abbiano alcuni crediti di Giulio Cesare l'assenso; seguirà da ciò, che egli non potevâ ritenere? la vendita del feudo fu contratta a questa condizione, cioè che Giulio Cesare ritenesse dal prezzo tutti i crediti che avea contra que' della Quadra. Il venditor del feudo D. Antonio della Quadra a questo patto ed a questa legge condiscesse, ed in conseguenza la convenzione ebbe il suo compiuto effetto. Il creditore avea dritto ad esser
pa-

(48) Fol. 268. a t. II. vol. D. Antonii Macedonio.

pagato: il debitor lo paga. Come dunque nasce il dritto e la ragione in un terzo a poter dire al creditore, voi non potete esser pagato? questa è sì grande stranezza, che io mi esporrei giustamente alla derisione degli uomini di senno, se volessi risponderci. Se si fosse in un patrimonio, avrebbe dritto il Giudice di pagar tra' contendenti quel creditore, che avesse pozziorità o anteriorità. Ma trattandosi tra le parti, ciascuno procura di farsi pagare, nè l'uno ha dritto di impugnare il pagamento, che l'altro usa la diligenza di riscuotere. Nè Lelio di Alessandro, e Lucrezia Macedonio si dolsero mai di questa ritenzione. Giusti e moderati nelle dimande loro, non ardirono d'impugnar quel fatto, che la legge non dava lor dritto di impugnare.utte queste risposte date da' Pisanelli agli attori nel primo giudizio, ed avvalorate da' documenti, furono colla più grave serietà, avvertenza, scienza legale, ponderate, discusse, trutinate dal S. C. . Era avvocato degli attori colui, che facendo per suo proprio merito illustre figura nel foro, e sapendo colla sua diligenza, accuratezza, scienza forense, far contente e soddisfatte le parti, esigeva l'approvazion del magistrato, e la stima del pubblico: onde poi per giusto compenso del suo verace merito è stato innalzato alla magistratura. Quest' uomo valentissimo, impegnato straordinariamente alla difesa de' suoi clientoli, fece valere quanto valeva e più ciascuna circostanza, ciascun fatto, ciascun dubbio, che occorreva in questa causa. Ma se la materia dell' eloquenza è il fatto ed il vero, ciò che egli addusse, ciò che rilevò, ciò che seppe elco-

escogitare, come contrario al fatto ed al vero, cadeva per se stesso, e rovinava per mancanza di sostegno: *suffossis fundamentis*, diceva l'impareggiabile Cartesio, *quidquid iis superædificatum est, sponte collabitur* (49). Discusso adunque tutto ciò, venne il S. C. a profferire la sua gravissima sentenza l'undecimo giorno di settembre dell'anno 1776, della quale ora si parlerà.

Sentenza del 1776.

IL S. C., quel venerando Senato, che presedendo alla esecuzione delle leggi, ha per sua regola inalterabile il bene de' cittadini, discutendo i fatti di questa causa, e scrutinando sobriamente ciò che da una parte, e dall'altra si adduceva, fu con piena evidenza convinto di questi due punti estremi, cioè che gli attori non avano nè credito, nè azione contra la casa Pisanelli: che la casa Pisanelli non avea nè debito, nè obbligazione, nè verso gli attori, nè verso de' Quadra, a' quali avea interamente pagato (50). Conobbe per iscienza, che l'azione promossa era senza appoggio, anzi contraddetta dal fatto, che dimostrava il contrario. Vide ampiamente, che gli attori non erano nella oscurità de' fatti, poichè i fatti eran contenuti ne' processi della causa, e ne' principali e più contrarj a loro, essi era-
no

(49) *Medit. I.*

(50) *Solutione ejus, quod debetur, omnis tollitur obligatio.*

no convenuti. Si ridusse alla memoria, che quando anche alcuni fatti fossero stati ignoti agli attori, questa ignoranza non giovava loro, giacchè è real' ignoranza di que' fatti, che uomo è in obbligo di sapere. Avvertì le gravi cure, le molestie di ogni genere, la moltissima spesa, che gli attori avean recato alla casa Pisanelli, chiamandola senza ragione in giudizio, e mettendola nella dura necessità di sostenere una lite per lo lungo spazio di 27 anni. Per queste gravissime ragioni si trovò ridotto nella necessità di assolver la Duchessa dalle azioni promosse contra lei, e per darle compenso quanto poteva, di condannare gli attori a ristorarla delle spese della lite (51). Se la sentenza non dee essere altro, se non che la conseguenza nascente dalle leggi adattate al fatto, la sentenza data in questa causa è la vera e giusta illazione nascente da tale operazione.

Ma chi è mai colui, che vinto nel giudizio e condannato con giustizia, porti in pace e con animo indifferente la condanna? questi esempj non soglion darsi; e l'uomo ha come innata la pertinacia di voler vincere, ancorchè contra ragione. Quindi gli attori produssero contra questa veneranda sentenza la reclamazione (52).

C

Giu.

(51) Fol. 6. act. sequ. reclamat.

(52) Fol. 10. ad 12. act. sequ. reclamat.

Giudizio di reclamazione.

Quali son le pruove novelle, quali l' ignoti fatti, quali le altre scritture prodotte dagli attori in questo secondo giudizio? il processo non ce ne mostra. Alcune lunghe istanze ripetenti le vecchie cose, e dimostranti una perfidia più ostinata della prima formano tutto il corredo di questa seconda causa (53). Ed avendo per nuovo consiglio abbandonato quasi d'insistere su la ipoteca, e su la delegazione, restrinsero la difesa loro a dire, e ad insistere, che la casa Pisanelli, non avendo pagato l' intero prezzo del feudo, ovvero avendone pagata una parte illegittimamente, restava tuttavia debitrice o di ciò che non avea, o di ciò che avea malamente pagato.

Messa la cosa in questa figura, la causa si ridusse ad essere il risultato di un conto, che andava a discussione la seconda volta. Da questa discussione dovea nascere la ragion degli attori, e dovea nascere o da mancanza di pagamenti, o da pagamenti fatti illegittimamente. Ma non è questa una punibile protervia? non sapevano gli attori, per li documenti esibiti nel primo giudizio, che la casa Pisanelli avea pagato tutto il suo debito, e lo avea legittimamente pagato? non erano i processi della causa aperti agli attori? non conteneano que' processi tutti i documenti de' pagamenti? ma che non si vede, quando l' impegno di vincere occupa tutte le facoltà dello

(53) Fol. 10. ad 12. fol. 36. ad 42. fol. 81. ad 109. fol. 134. ad 143. *att. sequ. reclamat.*

dello intelletto? non ostanti questi fatti, queste pruove, questo grado di chiarezza, li Macedonio ed i Vespoli non si restarono di far molto rumore. Vollerò anche la soddisfazione, che si facesse una relazione di tutte le partite de' pagamenti. Di ordine del consigliere D. Domenico Potenza, ora degnissimo avvocato fiscale del real patrimonio, ed allora commissario della causa, fu ordinata *ad instructionem*, e fu fatta dal razionale della regia Camera D. Filippo Molinari (54). La vollero discutere avanti al successor commissario, Signor Marchese D. Carlo Cito, ed in contradizione del difensore della casa Pisanelli. Il commissario, intento, per suo proprio costume, e per corrispondere esattamente al grave ministero della sua carica, a veder sempre il vero nelle cause, anche a costo di qualunque erculeo fatica, tratto più tosto dall' usata sua esattezza nelle cause, che dalla giustizia della dimanda, usò loro questa condiscendenza: tollerò cinque giorni, occupati solamente a questa faccenda, gravissimo incomodo. Impiegando tutto il suo acume e penetrazione, ed usando la più sana e robusta critica, accertò, intese pienamente e presenti le parti, i fatti della causa. E per avere in ogni tempo una sicura testimonianza della certezza de' fatti discussi ed accertati, si addossò l' altro più grave incomodo di scrivere il risultato tutto di suo pugno. E da questa discussione ed accertamento apparve più nitidamente da un lato la soddisfazione e la legittimità della soddisfazione, dall' altro la in-

C 2

(54) Fol. 257. ad 278. act. sequ. reclamat.

domabile protervia degli attori. Io dunque darò qui come un faggio e un conto della soddisfazione sulle vere notizie de' fatti provati con documenti esistenti negli atti, ed accertati dalla inarrivabile diligenza del commissario. E questo faggio di dimostrazione lo dividerò per chiarezza in più epoche.

*Dimostrazione del pagamento dell' intero
prezzo del feudo.*

*Epoca I. dall' anno 1633 fino all' anno
1690.*

Gulio Cesare di Regina Duca delle Pesche comprò il feudo di Carpinone, secondo che più volte si è detto, a' 2 di marzo dell' anno 1633, da D. Antonio della Quadra per 60000 ducati (55). De' quali tra que' che ritenne per suoi crediti, e que', che pagò a' creditori disegnati (56), soddisfecce in tutto ducati 48862. Quindi restò debitore il compratore nella summa di ducati 11138 (57), per li quali si obbligò a pagare le annualità di 835 ducati (58).

Andò il compratore pagando mano mano il suo debito con depositi, che faceva presso gli atti del patrimonio

(55) Fol. 26. ad 33. I. vol. D. Antonii Macedonio.

(56) Fol. 257. ad 262. act. sequ. reclamat.

(57) Fol. 30. lit. C. I. vol. D. Antonii Macedonio.

(58) Fol. 30. a t. I. vol. D. Antonii Macedonio.

monio di D. Antonio della Quadra, già dedotto in tempo di tali pagamenti, e di fatti depositò a' 3 di giugno del 1637 per lo banco di S. Eligio 2000 ducati (59): ed alli 8 di agosto dello stesso anno 1637 altri ducati 1500 (60). Trapassato D. Antonio, la Duchessa delle Pesche D. Laura di Regina, continuando i pagamenti, depositò presso gli atti del patrimonio de' Quadra con fede del banco de' Poveri de' 12 di febraro del 1649, ducati 2000 in conto del restante debito, e pagò tutte le terze decorse fino a quel giorno (61).

E qui è notabile, che siccome de' ducati 3500 depositati da Giulio Cesare, con decreto del S. C., interposto a relazione del consigliere D. Alfonso Vargas a' 12 di giugno del 1638, ne furon parte pagati a' creditori, e parte ordinati che si impiegassero in compra (62), così de' ducati 2000 depositati da D. Laura di Regina, fu ordinato dal S. C., con decreto de' 22 di febraro del 1649 interposto a relazione del consigliere Francescantonio Muscettola, che parte si impiegassero, e parte si liberassero a' Quadra (63): il qual impiego fu fatto poi con altro decreto del S. C. del primo di marzo dello stesso anno 1649 (64).

C 3

Se

(59) Fol. 390. ad 392. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

(60) Fol. 468. & 469. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

(61) Fol. 904. & 905. proc. patrim. de Quadra.

(62) Fol. 534. proc. patrim. D. Ant. de Quadra.

(63) Fol. 917. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

(64) Fol. 920. proc. patrim. D. Antonii de Quadra.

Se la moderazione necessaria a chi scrive , e scrive a magistrati gravissimi ed occupati in grandi e serj affari , non mi facesse freno , noterei anche qui , che non veggo ragioni , per cui Lelio di Alessandro , e Lucrezia Macedonio , o gli eredi loro non si fossero fatti pagare dal patrimonio de' Quadra , ove era tanto danaro in quel tempo , che parte si impiegava , e parte si liberava agli stessi loro debitori . Ma lasciando di trattenermi intorno a ciò , che pur basta averlo indicato , debbo ritornare alla intermessa narrazione de' pagamenti .

Li tre pagamenti adunque fatti nel 1637 , e nel 1649 da Giulio Cesare , e da D. Laura , formano la somma di ducati 5500 . Li quali dedotti dal debito de' ducati 11138 , restò il debito di Regina in ducati 5638 colle annualità di ducati 422 e grana 86 . Di questo debito non vedendosi più pagamenti , lo porteremo avanti nella stessa somma . Intorno non però alle sue annualità accadde grandissima controversia . Cesare Pisanelli fu figlio ed erede di D. Vincenza di Regina , il quale perciò divenne padrone del feudo di Carpinone . Diverse liti nacquero allora . L' Università di Carpinone si oppose ad alcuni pagamenti , che quali corpi di rendita del feudo avea Giulio Cesare comprati da D. Antonio della Quadra : alcuni altri corpi e rendite nella compra si trovarono mancanti . Fu dunque il Pisanelli nella necessità di difendersi contra dell' Università , e di pretendere dagli eredi e dal patrimonio del venditore di essere rifatto di questi corpi e dritti , che gli andavano mancando . La qual cosa produsse una lite , che prima compromessa al regente Vincenzo Raitano , e da lui

lui arbitrata (65) passò poi a revisione nel S. C. . Solide ragioni avea il Pisanelli: non giuste risposte contrapponeva il patrimonio della Quadra. Finalmente questa causa si transigette. Intervenero nella transazione il curator del patrimonio della Quadra, ed anche monsignor D. Luigi della Quadra (66), creditore che per la quantità, per l' anteriorità, e per la poeriorità del suo credito, assorbiva tutto quanto era nel patrimonio. Questa transazione, preceduta da' debiti solenni, e da' decreti di *expedit* (67), fu stipolata a' 29 di giugno del 1691, e di essa noi ora parleremo nella seconda epoca.

Epoca II. dal 1691 al 1696.

IN questo strumento si fa un riassunto ed un dettaglio distinto di tutti i fatti della causa, cominciandoli a narrare dal tempo della compra del feudo, cioè dall' anno 1633. Si descrivono i pagamenti fatti dal compratore Regina, e resta il complemento del debito nella summa da noi rapportata sopra di ducati 5638 (68), L' attrasso delle annualità si calcola e si riduce a ducati 5834, e grana 40 per tutto marzo dello stesso anno 1691 (69). Le quali annualità si conviene, che debbano pagarsi in

B 4

que-

(65) Fol. 115. a t. ad 117. act. sequ. reclamat.

(66) Fol. 110. & a t. act. sequ. reclamat.

(67) Fol. 120. act. sequ. reclamat.

(68) Fol. 114. a t. lit. A. act. sequ. reclamat.

(69) Fol. 121. & 122. act. sequ. reclamat.

questo modo , cioè ducati 400 al curatore D. Giachino Mazzei in virtù di decreto del S. C. (70). Ducati 1600 a' creditori anteriori del patrimonio : e questi due pagamenti si convengono a fare nello stesso giorno dello strumento (71). Altri ducati 2200 si ripartiscono a pagare fra quattro anni in questo modo . Nel mese di aprile del 1692 ducati 580 . Nel mese di aprile del 1693 ducati 560 . Nel mese di aprile del 1694 ducati 540 . E nel mese di aprile del 1695 ducati 520 (72). E gli ultimi ducati 1634 e grana 40 si convengono a pagare nello stesso mese di aprile del 1695 (73). A' quali uniti gli annui ducati 281. 90 per le terze del restante capitale per quattro anni terminandi nel mese di aprile del 1695 , tutto il debito de' Pisanelli composto da annualità attrassate , e dalle correnti fino al 1695 , era di ducati 6962. 40.

Questo debito fu soddisfatto dal Pisanelli nel seguente modo . Pagò nell' atto della stipola li 400 ducati al curatore , il quale ne confessò la ricezione (74) : ed il giorno seguente pagò li ducati 1600 , che erasi obbligato a' creditori anteriori , a monsignor D. Luigi della Quadra , con partita del banco del Salvatore , come a creditore anteriore del patrimonio (75). Ed indi pagò successivamente tutte le
al-

-
- (70) Fol. 123. *act. seq. reclamat.*
(71) Fol. 123. *& at. act. seq. reclamat.*
(72) Fol. 123. *at. act. seq. reclamat.*
(73) Fol. 124. *act. sequ. reclamat.*
(74) Fol. 123. *act. sequ. reclamat.*
(75) Fol. 144. *act. sequ. reclamat.*

altre quantità di attrasso convenute, ed anche le correnti da questo tempo fino al 1695, quantunque gl'ultimi pagamenti fossero stati fatti nel 1696 (76). Intorno a questi pagamenti è bene che si noti un fatto, che gli avversarj in ruota cercaron di involger nelle tenebre. Dicevano essi: fu convenuto collo strumento del 1691, che li 5834 ducati di attrasso di annualità dovessero pagarsi a' creditori anteriori del patrimonio. Mal dunque hanno pagato a monsignore. Ed io rispondendo, ho ragion di dire a' contraddittori, che li Pisanelli legittimamente pagarono: che monsignore era quel creditore, che per l'antiorità del suo credito precedeva tutti i creditori: che questa anteriorità non fu mai messa in dubbio da' creditori: che lo stesso S.C. la riconobbe nella personz di monsignore, la sostenne, la fece valere. Prouve.

I. Nello strumento de' 22 di giugno del 1691 si conviene, che il Pisanelli dovesse *solvere ducatos 1600 hodie, presentis die, creditoribus anterioribus dicti patrimonii* (77). Il Pisanelli paga il giorno seguente a monsignore, come a creditore anteriore del patrimonio (78). Dunque Monsignore era tale, nè con altro titolo, che con questo poteva intervenire nello strumento. E quindi si vede, che la maggior parte del denaro depositato dal Pisanelli, fu per decreti del commissario del patrimonio liberato a lui

- (76) Fol. 140. ad 148. fol. 149. fol. 150. ad 153. fol. 154. ad 156. act. sequ. reclamat.
 (77) Fol. 123. a t. act. seq. reclamat.
 (78) Fol. 144. act. seq. reclam.

(79). Ma senza perder tempo in raccogliere argomenti, noi abbiamo una pruova diretta di questa anteriorità di monsignore, che è la seguente. Monsignore con decreto di discussione interposto a' 27 di agosto del 1697, dal configlier Altimari, fu dichiarato creditore del patrimonio de' Quadra nella summa di 8000 ducati colle terze dall' anno 1613 (80). E questo suo credito dipendeva dalle doti di Polifena Cicinelli (81), le quali nella relazione de' creditori furono graduate nel primo luogo (82). Ora nel patrimonio esistevano 5638 ducati di capitale. Il credito capital di monsignore era di 8000 ducati. Dunque monsignore assorbiva l'intero credito, e restava scoperto in ducati 2362. Maggiormente restava scoperto nelle annualità, le quali, anche quando si fossero pagate tutte a lui, non avrebbero compensato le annualità di maggior summa a lui dovute.

Due cose dunque risultano da questi fatti. L' una è, che li Pisanelli pagarono tutte le annualità attrassate, e tutte le correnti fino all'anno 1695. L'altra è, che legittimamente pagarono, perchè pagarono a quel creditore anteriore, a cui liberò anche il S. C. le altre quantità depositate da' Pisanelli. Ma quando non avessero a questo primo creditor pagato, non se ne potrebbero dolere il Macedonio, ed i Vespoli, il cui preteso credito essendo graduato nel

XIII.

(79) Fol. 282. 288. 301. *act. seq. reclamat.*

(80) Fol. 308. *act. seq. reclamat.*

(81) Fol. 308. *act. seq. reclamat.*

(82) Fol. 14. I. vol. D. Antonii Macedonio.

XIII. luogo, viene ad avere dodici creditori, che per anteriorità lo allontanano.

Epoca III. dal 1696 fino al 1705.

LA mancanza del processo che comprende questo spazio di tempo fa, che non si possa dimostrare la non interrotta successione de' pagamenti delle annualità. Ma non ostante questa mancanza abbiamo pruove altronde de' pagamenti fatti. E la pruova è questa. D. Cesare Pisanelli Duca delle Pesche pagò, l'anno 1705, in virtù di mandato del consigliere Ravaschieri per lo banco della Pietà, il complimento delle annualità maturate in quell'anno, e chiamò la soddisfazione delle annualità maturate negli anni antecedenti, le quali erano state similmente con mandati del commissario pagate [83]: ed in conseguenza ottenne la salvaguardia dal patrimonio, nella quale si dicono fatti li pagamenti di tutte le antecedenti annualità [84].

Ecco la pruova giudiziaria di essere state pagate da' Pisanelli le intere terze decorse dal 1696 fino al 1705.

Epo-

(83) Fol. 305. & 306. act. sequ. reclamat.

(84) Fol. 303. act. sequ. reclamat.

Epoca IV. dal 1705 sino al 1711.

TRa l'anno 1705 e l'anno 1711 li Pisanelli avean pagato 1000 ducati di capitale. Sicchè il debito loro era remasto nella summa di ducati 4638 colte annualità di ducati 231. 90. Per la quale annualità dovevano per tutto il mese di luglio dell'anno 1711 ducati 545. 70. Questo lor debito di capitale, ed annualità congiunto a' ducati 230. 50 dovuti a monsignor D. Luigi della Quadra dal monte de' Carafa, formava l'intera eredità di monsignore, ed era il solo residuo de' patrimonj de' suoi maggiori. La qual cosa fece, che li creditori, i cui crediti erano di quantità molto maggiori degli averi del patrimonio, non avendo altri beni, onde poterli soddisfare, fecero tra loro convenzione di ripartirsi tali crediti proporzionatamente alle quantità maggiori, che ciascun di loro dovea avere, riserbandosi le ragioni su degli altri beni, se ve ne fossero. Ricorsero perciò nel S. C., ed esposero tutto ciò [85]. Il S. C. a vista de' consensi de' creditori, e de' curatori, e degli avvocati, e degli altri interessati, a' 28 di settembre dell'anno 1711, a relazione del consigliere D. Carlo Carmignano, decretò: *exequatur ripartimentum* (86). In esecuzione del qual decreto, con altro decreto *domi* fatto dallo stesso con-

(85) Fol. 191. ad 193. *proc. hered. quondam Præsulis Mottulæ D. Aloyfii della Quadra.*

(86) Fol. 193. a t. *proc. hered. quondam Præsulis Mottulæ, & fol. 307. act. sequ. reclamat.*

configlier Carmignano, a' 23 di ottobre dello stesso anno 1711, si spedirono i mandati per ciascun creditore a D. Cesare Pisanelli [87].

Ed ecco come finì il patrimonio de' Quadra. Ed ecco come li Pisanelli divennero debitori di particolari creditori. De' quali alcuni furon soddisfatti nello stesso anno 1711 [88]: agl' altri, a cui il Duca non pagò prontamente, si obbligò con particolari strumenti. E dedotto poi il patrimonio del Duca delle Pesche, comparvero presso quel patrimonio questi creditori, ove furon graduati. E venduto quindi il feudo di Carpinone dal patrimonio al Barone D. Genaro di Risi, l'anno 1737, furono tai creditori dal compratore pagati [89].

Da questa dimostrazione appare, che la casa Pisanelli pagò tutto il prezzo, e lo pagò legittimamente, quanto è legittimo l' imperio del magistrato, a cui si dee ubedire. E quindi appare, che senza niun fondamento, anzi contra al certo ed al vero si disse nella ruota il giorno 20 di questo mese, quando si parlò la causa dal difensore del Macedonio, e del Vespoli, che la casa Pisanelli avea illegittimamente pagato. Gli atti della causa convincono questa asserzione di inesattezza.

Con-

(87) Fol. 308. 310. 312. 313. 314. 315. 317. 318. 319. 321. 325. *act. sequ. reclam.*

(88) Fol. 308. *ad 325. act. sequ. reclam.*

(89) Fol. 161. 165. 167. 171. 174. 178. 184. 188. *act. sequ. reclam.*

Conseguenza de' fatti precedenti.

TRe cose avea dimostrate nel primo giudizio la casa Pisanelli. La prima era, che il credito dello Alessandro, e della Macedonio non avea acquistata ipoteca su de' beni di Carpinone, ed in conseguenza che gli attori non avevano nè dritto, nè azioni di credito contra la casa Pisanelli, che avea acquistato quel feudo. La seconda era, che il credito dello Alessandro, e della Macedonio non era mai, per quella vantata delegazione, radicato nella persona di Giulio Cesare di Regina; il quale, ciò non ostante, adempiette alla parte sua, depositando il denaro colla condizione convenuta nello strumento della compra del feudo: condizione, a cui non potettero adempire per propria loro mancanza i creditori. La terza era, che la casa Pisanelli avea pagato, e legittimamente pagato l'intero prezzo del feudo di Carpinone. Queste tre dimostrazioni fatte con tanta robustezza, quanta è richiesta ne' giudizi, fecero vedere, che gli attori eranvi avviati al giudizio sforniti di ogni ragione e di ogni azione, e con torto manifestissimo. Dunque la conseguenza di quel giudizio era, che fossero gli attori condannati alle spese della lite. *Eum*, dice Ulpiano, *quem temere adversarium suum in judicium vocasse constitit, viatica, litisque sumptus adversario suo reddere oportebit* (90). E Papiniano vuole obbligato il litigante a pagar le spese della lite, *si ratio litigandi non fuit*

(90) L. 79. D. de iur. litis.

fuit (91). Quindi Giustiniano statui: *omnes iudices, qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant victum in expensarum causa esse condemnandum* (92): e quindi ancora lo propose come un principio d'istituta: *improbis litigatoribus & damnum & impensas litis inferre adversario suo cogatur* (93). A' quali savj ordinamenti aggiunse Ferdinando I., l'anno 1477, una prammatica: *temeritatem litigantium a legibus punitam approbantes; mandamus victum victori in expensis per sententiam condemnandum* (94). Intorno alle quali leggi è da notare, che quella che in esse è chiamata temerità, equivale, a sentimento di Papiniano, alla mancanza di ragione: *si ratio litigandi non fuit*. Dunque non aver ragione da introdurre il giudizio, ed esser temerario litigante, son due espressioni, che vagliono lo stesso. Ora se niuna ragione ebbero gli attori da muover lite alla casa Pisanelli, quadra loro acconciamente il carattere di temerarij litiganti, e la pena della temerità, ridotta dalle leggi a sola pena civile, è il pagamento delle spese. Questa era la giusta, la naturale, la necessaria conseguenza, che nasceva dalle leggi applicate al fatto della causa: e quindi questa fu la veneranda sentenza promulgata dal S. C.; una delle cui solide basi furono i chiari fatti della causa, l'altra le nette e limpide leggi.

Non è grave, anzi è pena assai leggiera quella che si dà

(91) L. 78. §. 2. D. de legat. II.

(92) L. 13. §. 6 C. de iudiciis.

(93) §. 1. de pæn. temer. litigant.

(94) Pragm. I. de expens.

dà ad un temerario litigante, che poichè ha turbata la tranquillità di un cittadino, che è il più gran bene, che possa averfi nella società, poichè lo ha ridotto in somme agitazioni di corpo, ed in un multiplice disturbo di animo, poichè lo ha messo nella necessità di star sempre colla mano alla borsa per procurarsi i mezzi ed i documenti della difesa, abbia a portare una sola parte della pena, cioè la rifazion delle spese.

Nel secondo giudizio niente di nuovo han saputo addurre gli attori in difesa loro, e niente han potuto addurre: anzi avendo essi voluto dibattere e dime-
nare di nuovo i fatti, è maggiormente apparsa la faldezza delle eccezioni opposte dalla casa Pisanelli, e si è resa più appariscente la loro temerità e pro-
tervia: la quale cominciata nel primo giudizio, ed in quello spinta avanti, ha continuato più ostinata nel secondo. Fin dalla prima supplica di reclama-
zione se ne veggono le pruove. Essi mettono per fatto, che D. Antonio della Quadra possedea, l'an-
no 1621, quando contrasse il debito collo Alessan-
dro, e colla Macedonio, i burgenfatici di Carpi-
none: ecco le loro parole: *longe a vero alienum est, quod D. Antonius la Quadra anno 1621, quo debitum contraxit, possessor bonorum burgenfaticorum non esset* (95): e la ragione che adducono a dimostrare, che D. Antonio era in quell'anno il possessor de' burgenfatici, è questa, cioè che possedendo allora D. Antonio il feudo, dovea possedere anche il burgenfatico, quandochè costa e si è veduto, che in quel-
l'

(95) Fol. 11. lit. A act. sequ. reclamat.

l'anno non possedeva D. Antonio i burgenfatici .
La qual cosa da noi si è addotta in questa scrittura per dare un saggio , che gli attori hanno continuato in quella protervia, in cui si avviarono, e che hanno mollo la lite , non solo non appoggiati a fondamento, ma contra le parlanti e chiare pruove de'fatti .

Da tutte le quali cose possiamo con confidenza conchiudere, che essendo la sentenza del S. C. appoggiata a'fatti, sostenuta dal vero e dal certo, autorizzata dal dritto: e che non essendosi contro di essa addotto niun fatto e niuna pruova nel secondo giudizio , anzi essendosi colle maggiori dilucidazioni e discussioni maggiormente rafforzata e corroborata, debba in questo secondo giudizio confermarli .

Napoli a' 30 di giugno 1785.

Rocco Terracciani.

VAL
1526067

